



# Comune di Trescore Cremasco

Provincia di Cremona

## AREA TECNICA UFFICIO TECNICO

**DETERMINAZIONE del 18.02.2013**

**N° Generale : 46**

**N° Settoriale : 8**

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI A SEGUITO DELLA SENTENZA TAR LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA N. 1798/2012**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- **In esecuzione** del Decreto Sindacale n. 76 del 17 Marzo 2012 relativo al conferimento dell'incarico per funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica;
- **Visto** il Decreto Legislativo Lgs. N. 267 / 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Vista** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 7.5.2012 di approvazione del bilancio annuale di previsione 2012;
- **Visto** il Ricorso al TAR della Lombardia sezione di Brescia n. 816/2008 presentato al Comune per l'annullamento del provvedimento del Responsabile Area Tecnica del 19.5.2008 prot. 3223 (sospensione titolo abilitativo 738/08 e diffida ad eseguire i lavori);
- **Dato Atto** che il Comune di Trescore Cremasco, ha ritenuto di resistere al sopraccitato ricorso, affidando all'Avv. Brunello De Rosa di Milano, mediante Deliberazione di Giunta Comunale n. 65/2008, l'incarico per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale;
- **Vista** la Sentenza n. 1798/2012 con la quale il TAR Lombardia sezione di Brescia ha ritenuto di annullare l'atto impugnato, disponendo altresì a carico del Comune il risarcimento delle spese di lite;
- **Dato Atto** che il Comune, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 7.12.2012 ha stabilito di costituirsi in giudizio, al fine di ricorrere in appello avverso la sopraccitata Sentenza TAR, nominando quale legale per la difesa giudiziaria all'Avv. Brunello De Rosa di Milano;
- **Rilevato** che, con il predetto appello, il Comune intende contestare, nelle opportune sedi giudiziarie, la sentenza, che lo ha visto soccombente, in quanto la sentenza medesima appare infondata ed irragionevole nei seguenti punti:
  - a) In primo luogo il TAR, non ha rilevato, come invece avrebbe dovuto, la sopravvenuta

carezza di interesse a seguito del provvedimento prot. 7142 del 2010 del 18.1.2010 di revoca del provvedimento di sospensione impugnato dal ricorrente.

- b) In secondo luogo, il Tar ha sottovalutato il contenuto del D. Lgs 10 settembre 2003 n.276 (Legge Biagi), secondo il quale è obbligatorio, ai sensi dell'art. 3, comma 8, del D. Lgs. 494/1996, consegnare al Comune, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, unitamente al nominativo dell'impresa esecutrice, diversi documenti fra cui il DURC.
- c) I lavori, inoltre non erano di modesta entità poiché il ricorrente ha chiesto il permesso di costruire per realizzare un edificio di circa mq 600,00 anche con elementi in calcestruzzo armato per la cui realizzazione è prevista la disciplina aggravata di cui all'art. 65 del D.P.R. 380/2001.

- **Considerato** che la predetta Sentenza n. 1798/2012 è immediatamente esecutiva, e che pertanto, indipendentemente dai successivi gradi di giudizio, il Comune deve comunque provvedere da subito al pagamento delle predette spese;

- **Visto** la nota presentata al Comune il 23.1.2013 prot. 429 da parte dell'Avv. Boschioli Martino di Crema, quale difensore del soggetto ricorrente, e riportante la quantificazione delle spese di cui trattasi, per un totale complessivo di **€ 5.462,58**;

- **Ritenuto** pertanto, per quanto in premessa, di dover provvedere per il rimborso delle predette spese legali;

#### **DETERMINA**

**1) di disporre** per quanto in premessa indicato, il pagamento della somma complessiva di € 5.462,58 in favore all'Avv. Boschioli di Crema, quale rimborso delle spese legali e di lite di cui alla Sentenza TAR n. 1798/2012;

**2) di assumere** con l'Avv. Boschioli di cui sopra l'impegno di spesa per complessivi **€ 5.462,58** a titolo di rimborso spese legali di cui trattasi;

**3) di imputare** la spesa di € 5.462,58 all'intervento 1.01.02.03 cap. 1282 RR. PP bilancio 2013

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA  
F.to GEOM. ALFONSO ROVIDA

---

UFFICIO TECNICO

#### **VISTO DI COMPATIBILITA' FINANZIARIA**

Si attesta che il presente impegno di spesa rientra nel programma dei pagamenti e risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lett. a punto 2 D.L. 78/2009).

Trescore Cremasco, 18 Febbraio 2013

IL RESPONSABILE D' AREA  
F.to Geom. Alfonso Rovida

---



# Comune di Trescore Cremasco

Provincia di Cremona

## UFFICIO RAGIONERIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 153 comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000 si attesta che relativamente all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione sussiste copertura finanziaria.

Importo € 5.462,58 - Impegno n. 569/2012

Trescore Cremasco, 18 Febbraio 2013

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
F.to Fuschi Loredana

---

## **PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Trescore Cremasco, 19 Febbraio 2013

F.TO IL MESSO COMUNALE

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco, 19 Febbraio 2013

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
Geom. Alfonso Rovida